



# CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

**SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici**

## **DETERMINAZIONE N° 828 del 21/09/2015**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMUNE DI VIBO VALENTIA – ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMI 2 E 6 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.**

Registro di Settore  
N° 345 del 21/09/2015

Il giorno ventuno del mese di Settembre dell'anno duemilaquindici

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di anticorruzione e trasparenza;

**ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

Premesso che:

- con contratto Rep. n. 64 del 23.10.2014 il servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. del Comune di Vibo Valentia è stato affidato alla ProgettAmbiente Società Cooperativa con sede legale in Avigliano per un periodo di anni cinque e per l'importo complessivo di € 15.842.099,61 oltre iva;
- la predetta Società con nota prot. n° 416 del 04.06.2015, acquisita agli atti dell'Ente col prot. n° 25325 del 05.06.2015, ha inviato un preavviso di risoluzione del contratto con effetto a far data dal 31.07.2015 con la contestuale comunicazione che a decorrere dalla citata ultima data avrebbe interrotto le attività di raccolta dei rifiuti;
- sussistendo la necessità impellente di evitare l'interruzione del servizio, il Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente n° 19 del 30.07.2015 ha imposto alla Società di cui sopra la continuità del servizio, mentre con successiva ordinanza n° 27 del 06.08.2015 il medesimo Sindaco ha prorogato l'efficacia della precedente ordinanza sino al 30.09.2015;
- parallelamente, poiché la ditta affidataria del servizio si è dimostrata gravemente inadempiente rispetto agli obblighi previsti nel contratto di appalto e nell'allegato capitolato speciale, l'amministrazione comunale, avendo considerato giuridicamente irrilevante la citata nota con cui l'appaltatrice ha comunicato la sua volontà di ritenersi sciolta dal contratto a decorrere dal 31 luglio 2015, ha stabilito di avviare la procedura di risoluzione del contratto d'appalto per fatto e colpa della ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006;
- con nota prot. n° 37475 del 19.08.2015 è stata quindi avviata la detta procedura per la risoluzione del contratto in essere per grave inadempimento della ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, pertanto, sono stati contestati alla ditta appaltatrice tutti i gravi profili di inadempimento di cui essa si è resa responsabile;
- con determinazione dirigenziale n° 754 del 08.09.2015 è stato stabilito di risolvere per grave inadempimento il contratto di appalto del servizio per come affidato alla ditta ProgettAmbiente;
- con determinazione dirigenziale n° 755 del 08.09.2015 si è stabilito di:
  - ✓ procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi mediante procedura negoziata per mesi otto con decorrenza dalla data di consegna del servizio, secondo il criterio del prezzo più basso secondo il seguente quadro economico:

Spese relative al costo del personale non soggette a ribasso	€ 1.456.000,00
Costi del servizio soggetti a ribasso	€ 618.000,00
<u>Oneri sicurezza (compreso costi interferenza) non soggette a ribasso</u>	<u>€ 38.000,00</u>
Sommano	€ 2.112.000,00
<u>IVA</u>	<u>€ 211.200,00</u>
Totale	€ 2.323.000,00

- ✓ affidare il servizio previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove disponibili in tale numero, individuati, ai sensi dell'art. 57 commi 2 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante un'indagine di mercato avviata con l'avviso volto a sollecitare la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati;
- ✓ di approvare l'Avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse;
- con determinazione dirigenziale n° 824 del 17.09.2015 si è stabilito:
  - ✓ di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi mediante procedura

negoziata ai sensi dell'art. 57 commi 2 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso per il periodo limitato di 8 (otto) mesi con decorrenza dalla data di consegna del servizio e, comunque, fino al completamento della procedura di gara che sarà contestualmente avviata per l'affidamento del servizio per un periodo di cinque anni;

- ✓ di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto ed il DUVRI, elaborati dal Settore 5 – Tecnico e redatti in conformità alla normativa vigente in materia;
- ✓ di trasmettere alla SUA n° 5 istanze acquisite al protocollo dell'Ente per come sopra riportato, di operatori economici che hanno fatto richiesta di essere invitati alla procedura negoziata ed aventi tutti dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nell'Avviso Pubblico di Manifestazione d'interesse, per i successivi adempimenti previsti nella determinazione dirigenziale n° 755 del 08.09.2015;

Rilevato che in data 18 settembre 2015 su un quotidiano a tiratura regionale è stata divulgata la notizia relativa alla definizione della fase di selezione dei concorrenti e l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta;

Atteso che tale divulgazione potrebbe comportare l'illegittimità della procedura di gara, in relazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006 e che da tale possibile evenienza deriva automaticamente la necessità di annullamento della procedura di gara;

Richiamato il disposto dell'art. 13 del Codice, ai sensi del quale "...il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il diritto di accesso è differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;

Considerato che:

- la norma, impone dunque particolari limiti al diritto di accesso ed alla divulgazione dei dati relativi ai pubblici appalti con particolare riferimento alle procedure ristrette e negoziate, prevede (per gli aspetti che qui interessano) il differimento del diritto di accesso all'elenco dei soggetti invitati a presentare offerta fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, nonché il relativo divieto di comunicazione;
- la ratio sottesa all'imposizione del divieto va identificata nella necessità di salvaguardare l'effettività della libera concorrenza, che potrebbe essere pregiudicata dalla conoscenza, prima della definizione della gara, dei nominativi dei partecipanti alla stessa; circostanza in grado di favorire accordi tra i candidati, diretti ad alterare i risultati della competizione, ovvero consentire pressioni o minacce tra gli stessi, al fine di limitarne la libertà di determinazione in ordine al contenuto delle offerte.

Stabilito pertanto di procedere all'annullamento in autotutela della procedura di gara, osservando che il complesso delle regole sull'autotutela, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica, consente all'amministrazione di riesaminare, annullare e rettificare gli atti invalidi, mediante il richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico;

Preso atto del parere **AG 7/07 del 26.07.2007** dell'ex A.V.C.P. oggi A.NA.C.;

Valutato, nella discrezionalità consentita alla pubblica amministrazione che la violazione in questione, per le modalità con cui essa è avvenuta e per gli effetti che ne potrebbero derivare, è in grado di inficiare la procedura di gara;

Ritenuto per quanto sopra, di procedere all'annullamento in autotutela e precisamente rendendo nulli i seguenti atti:

- ✓ determinazione dirigenziale n° 755 del 08.09.2015;
- ✓ determinazione dirigenziale n° 824 del 17.09.2015

Dato atto con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n° 190/2012 e D. P. R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni dirigente responsabile del settore che adotta l'atto finale;

Visto:

- l'art. 107 del D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
- il D. Lgvo 267/2000;
- il D. Lgvo n. 163/2006 e smi;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi in premessa specificati, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) di procedere all'annullamento in autotutela dei seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n° 755 del 08.09.2015 con la quale si è stabilito di:
  - ✓ procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi mediante procedura negoziata per mesi otto con decorrenza dalla data di consegna del servizio, secondo il criterio del prezzo più basso secondo il seguente quadro economico:

Spese relative al costo del personale non soggette a ribasso	€ 1.456.000,00
Costi del servizio soggetti a ribasso	€ 618.000,00
<u>Oneri sicurezza (compreso costi interferenza) non soggette a ribasso</u>	<u>€ 38.000,00</u>
Sommano	€ 2.112.000,00
<u>IVA</u>	<u>€ 211.200,00</u>
Totale	€ 2.323.000,00

- ✓ affidare il servizio previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove disponibili in tale numero, individuati, ai sensi dell'art. 57 commi 2 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante un'indagine di mercato avviata con l'avviso volto a sollecitare la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati;
- ✓ di approvare l'Avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di

- interesse;
- determinazione dirigenziale n° 824 del 17.09.2015 con la quale si è stabilito:
    - ✓ di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 commi 2 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso per il periodo limitato di 8 (otto) mesi con decorrenza dalla data di consegna del servizio e, comunque, fino al completamento della procedura di gara che sarà contestualmente avviata per l'affidamento del servizio per un periodo di cinque anni;
    - ✓ di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto ed il DUVRI, elaborati dal Settore 5 – Tecnico e redatti in conformità alla normativa vigente in materia;
    - ✓ di trasmettere alla SUA n° 5 istanze acquisite al protocollo dell'Ente per come sopra riportato, di operatori economici che hanno fatto richiesta di essere invitati alla procedura negoziata ed aventi tutti dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nell'Avviso Pubblico di Manifestazione d'interesse, per i successivi adempimenti previsti nella determinazione dirigenziale n° 755 del 08.09.2015;
- 1) di trasmettere alla SUA il presente atto per l'annullamento delle procedure di gara;
  - 2) di dare atto che si provvederà a pubblicare la presente nella sezione trasparenza ai sensi del D.Lgs 33/2013.

**IL DIRIGENTE  
RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla Presente Determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 21/09/2015

**Il responsabile**  
**f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 1737 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 21/09/2015 al 06/10/2015

Data: 21/09/2015

**Il responsabile della pubblicazione**  
**f.to ANGELA MARIA POLICARO**